

Traduzione.

L'I. R. DIREZIONE DELLE POSTE DI LOMBARDIA

A tutti gli Ufficj postali e Collettorie lettere.

La seconda sezione del Lloyd Austriaco in Trieste ha sopra sua istanza ottenuto il permesso d'instituire e mantenere pel trasporto dei Viaggiatori, denari e merci delle regolari corse mediante Batelli a Vapore fra Trieste, Costantinopoli ed Alessandria, toccando Corfù, Patras, Piracus, Syra, Smirne e l'Isola di Candia, e S. M. con Sovrana risoluzione del 25 febbrajo a. c. si è degnata di concedere che queste corse vengano dall'Amministrazione postale messe a profitto pella Spedizione delle corrispondenze in mazzi chiusi.

Avendo l'eccelso Presidio dall'I. R. Camera Aulica Generale coi Decreti 30 Aprile a. c. N. 2503 e 2664 autorizzata l'I. R. Aulica Amministrazione Suprema delle

Poste a passare alla stipulazione di una convenzione col Consiglio Amministrativo dell'Impresa surriferita relativamente al trasporto delle corrispondenze postali, venne questa definitivamente conchiusa il giorno 13 Giugno 1837, e le relative stipulazioni avranno vigore col giorno 1.º Settembre a. c.

Inesivamente a ciò si rende noto, in punto al trattamento delle relative corrispondenze e degli altri invj per norma e direzione, quanto segue:

1. Le corse fra Trieste e Costantinopoli toccando Corfù, Patras, Piracus e Smirne verranno eseguite a datare dal 1.º Settembre a. c., due volte al mese nell'ordine, come dall'unito Prospetto, e colle medesime verranno spediti i mazzi lettere fra l'Aulico Ufficio delle Poste in Vienna, e quello principale in Trieste da una parte e le II. RR. Spedizioni postali in Corfù, Smirne e Costantinopoli, ed i RR. Ufficj di posta Greci in Patras, Atene e Syra dall'altra parte.

L'incominciamento delle corse *da e per* Alessandria resta riservato ad un'epoca posteriore, che si farà conoscere.

Prospetto
dei viaggi
del Lloyd.

2. Oltre alle surriferite due occasioni mensili per la spedizione delle lettere resta fermo senza variazione alcuna il corso settimanale di posta fra Vienna, Buda, Semlino, e Costantinopoli, non che quello fra Vienna, Seres, e Salonic; il primo viene oltre di ciò messo a profitto per la Spedizione una volta per settimana delle lettere *da e per* Smirne mediante la manutenzione della comunicazione col mezzo di Vapori fra questo luogo e Costantinopoli, e si servirà per la spedizione delle lettere per la Grecia del corso ebdomadario di Salonic fino a tanto che anche la R. Amministrazione postale Greca continuerà a trasmettere le sue corrispondenze a quest'Amministrazione per questo stradale. All'incontro vengono dal 1.º Settembre a. c. sopprese le corse che attualmente due volte al mese vengono eseguite con bastimenti a vela dell'I. R. Marina fra Trieste, Corfù e Patras.

3. Ai corrispondenti resta libera la scelta del mezzo di trasporto e dello stradale per l'innoltro delle loro lettere; però le lettere pei suindicati Stati e paesi, quand'anche dovessero essere spedite coi Batelli a Vapore del Lloyd, non potranno essere impostate che presso gli II. RR. Ufficj postali, ed i destinatarij dovranno apporre sull'indirizzo l'osservazione: *mediante i batelli a Vapore del Lloyd*, oppure *per la via di terra*, dietro la quale indicazione gl'II. RR. Ufficj postali tratteranno ed instraderanno le lettere.

Siccome tali lettere devono essere consegnate a mano agli II. RR. Impiegati

4. Relativamente ai diritti che devono essere pagati per la spedizione delle lettere, campioni e Gazzette fra Trieste e le suindicate piazze marittime, è stata fissata la qui annessa Tariffa, e soltanto si osserva relativamente alla corrispondenza Greca, che per la Penisola di Morea e nel Nordwest della Grecia il diritto di trasporto per mare è di 18 Car.^m, e pei paesi nel Nordwest della Grecia per Syra e per le altre Isole Greche di 24 Car.^m
5. Per ogni lettera dagl' II. RR. Stati Austriaci da spedirsi da Trieste coi Vapori per le Isole Jonie, per la Grecia, Smyrne, e Costantinopoli è da pagarsi dal mittente, oltre il diritto di trasporto marittimo, anche la tassa interna dal luogo d'impostazione fino a Trieste secondo la vigente Tariffa, per cui queste lettere sono da spedirsi *franche* alle II. RR. Spedizioni postali in Corfù, Smirne, e Costantinopoli, non che ai RR. Ufficj Greci.
6. Per le lettere da Costantinopoli, da Smirne, dalla Grecia e Corfù, che vengono spediti coi Batelli a Vapore del Lloid per la via di Trieste, è da pagarsi dagl'impostanti il diritto di trasporto marittimo, giusta la Tariffa, di cui ad 4, e quindi i destinatarij nei paesi della Monarchia Austriaca pagheranno soltanto la tassa risultante secondo la Tariffa generale per l'innoltro da Trieste fino al luogo di destinazione.

E però in arbitrio dei corrispondenti in Corfù, Smirne, e Costantinopoli di pagare anche quest'ultima tassa all'atto dell'impostazione, nel qual caso le lettere dovranno essere consegnate *franche* ai destinatarij.

Il segno di affrancazione fatto sull'indirizzo, e la tassa notata a tergo della lettera, le fanno facilmente conoscere per lettere affrancate per intero.

7. Le lettere, per le quali vennero dagli II. RR. Ufficj esatti i diritti del trasporto per mare e dell'innoltro fino a Trieste, sono da munirsi parimenti sull'indirizzo del segno di affrancazione, ed a tergo vi si noteranno separatamente i due diritti: p. e. per una lettera da Milano a Smirne $\frac{36}{14}$ a Corfù $\frac{18}{14}$.
8. Se per le Isole Jonie vengono impostate delle lettere da spedirsi a mezzo degli Ufficj Pontificj, la tassa da prelevarsi dai mittenti sarà soltanto quella dal luogo d'impostazione fino al confine Pontificio, e così pure i destinatarij che per questa via ricevono delle lettere dalle Isole Jonie non pagheranno per le medesime che la tassa prescritta per l'innoltro su questo stradale.
9. Per le lettere per la Grecia che vengono impostate per essere spedite per la via di terra per Belgrado e Salonico è da pagarsi dai mittenti la tassa d'affrancazione secondo la tariffa generale dal luogo d'impostazione fino a Belgrado, ed il diritto di trasporto da là fino a Salonico con 10 Car.^m per ogni lettera semplice del peso di $\frac{1}{2}$ lotto; i destinatarij pei quali arrivano per questa via delle lettere dalla Grecia, sono tenuti, come venne già ordinato coll'Aulico Camerale Decreto del 13 Novembre s. a. N. $\frac{5064}{P. P.}$ a pagare oltre alla tassa per l'innoltro da Belgrado fino al luogo di destinazione anche il summentovato diritto pel trasporto da Salonico fino a Belgrado.
10. Relativamente al trattamento delle corrispondenze dai luoghi della Monarchia Austriaca per Costantinopoli e viceversa, che vengono presentate per la spedizione per la via di terra per Belgrado come pure relativamente al pagamento dei diritti per queste lettere, restano ferme le disposizioni notificate in seguito ai Decreti dell'eccelso Presidio dell'I. R. Camera Aulica Generale del 19 Agosto 1834 N. $\frac{4490}{P. P.}$ e 3 Marzo 1835 N. $\frac{1026}{P. P.}$.
11. Per le lettere per Smirne che vengono presentate agli II. RR. Ufficj postali per la spedizione per la via di Belgrado e Costantinopoli deve il porto per l'innoltro dal luogo d'impostazione fino a Belgrado essere pagato secondo la Tariffa per le lettere; all'incontro il destinatario in Smirne dovrà pagare per l'innoltro per terra da Belgrado a Costantinopoli 8 Car.^m, pel trasporto per mare da Costantinopoli a Smirne 12 Car.^m, in totale 20 Car.^m per la lettera semplice.

restre. Quindi su di una lettera affrancata per intero da Vienna a Smirne sarebbero da notarsi i diritti prelevati con $\frac{12}{20}$ Car.^m

12. I mittenti delle lettere per la Monarchia Austriaca che da Smirne sono da spedirsi per la via di Costantinopoli devono pagare il diritto di trasporto marittimo di 12 Car.^m per la lettera semplice, ed i destinatarij negli Stati Austriaci dovranno pagare la tassa di trasporto da Costantinopoli a Belgrado di 8 Car.^m, oltre al porto di Tariffa da Belgrado al luogo di destinazione.

Qualora però le suddette tre tasse venissero pagate dal mittente in Smirne, le lettere, le quali saranno contrassegnate, come si è menzionato ad 11, verranno consegnate *franche* ai destinatarij.

13. Per le lettere eccedenti il $\frac{1}{2}$ lotto *da e per* la Grecia, che si presentano per l'innoltro per la via di Salonico è da pagarsi la tassa di spedizione fra Salonico e Belgrado a norma del Decreto dell'Aulica Amministrazione Suprema delle Poste 8 Agosto 1834 N. 8195-1317, per quelle *da e per* Smirne all'incanto relativamente all'innoltro fra Costantinopoli e Belgrado la tassa di spedizione dovrà pagarsi a norma delle disposizioni contenute nel Decreto dell'eccelsa Presidenza della Camera Aulica Generale 3 Marzo 1835 N. $\frac{1026}{P. P.}$.

14. Per dispacci d'ufficio delle II. RR. Autorità Austriache da spedirsi coi Batelli a Vapore della 2.^a Sezione del Lloyd Austriaco non è da pagarsi alcun diritto pel trasporto marittimo fra Trieste e le summentovate piazze marittime.

15. Siccome i surripetuti Batelli a Vapore sono destinati anche al trasporto dei denari, delle merci e di altri oggetti di valore, così potranno questi essere consegnati agli II. RR. Uffici per la spedizione per le Isole Jonie, per la Grecia, per Smirne e Costantinopoli; i mittenti dovranno però sull'indirizzo osservare espressamente ch'essi vogliono la spedizione col mezzo dei Batelli suddetti e pagare il porto per l'innoltro dal luogo d'impostazione *fino a Trieste* a norma della vigente Tariffa per le Diligenze.

16. L'Impresa dei surripetuti Batelli a Vapore è responsabile degli articoli postali consegnati ai suoi Agenti per la spedizione, ed è obbligata al rimborso nei casi, e nella misura che anche l'I. R. Amministrazione delle Poste è tenuta dai veglianti Regolamenti a prestare un rimborso per lo smarrimento o pel danneggiamento per intero od in parte.

17. L'avviso a stampa di cui viene fornito cadaun Ufficio è da affiggersi in un luogo conveniente dell'edificio postale, acciò ognuno ne possa prendere ispezione.

Dall'I. R. Aulica Suprema Amministrazione

Vienna 7 Luglio 1837.

DE OTTENFELD

I. R. Consigliere Aulico ed Amministratore Supremo delle Poste.